



Sentenza n. 257 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Marcello Iacubino,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37593/PM** del registro di segreteria, promosso

a istanza di:

XX (XX), rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo Lovelli (pec.:
lovelli.cosimo@cert.ordineavvocatipotenza.it) e avv. Daniele Oliviero
(oliviero.daniele@cert.ordineavvocatipotenza.it), elettivamente domiciliati in Potenza
alla Via del Gallitello n. 116/b;

nei confronti di:

- **INPS** - Gestione dipendenti pubblici, sede di Taranto, in persona del suo legale
rappresentante p.t., con sede in Taranto in Via Golfo di Taranto n. 7/D;

- **Ministero della Difesa**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso ex art. 158. Comma 2 c.g.c. dal Comando Marittimo Sud di Taranto, con sede in
Taranto alla Via Due Mari n. 38;

Oggetto: ricongiunzione di periodi assicurativi.

Udite le parti presenti nell'odierna udienza come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

1. Il sigXX ricorre a questa Corte per sentire:

- 1) riconoscersi e vedersi ricongiungere ai fini del diritto e misura di una unica pensione presso l'Inps ulteriori anni 1, mesi 1 e giorni 25;
- 2) per l'effetto, condannare il Ministero della Difesa, Comando Marittimo Sud, in persona del suo legale rappresentante p.t. e l'Inps, ognuno per la propria competenza a ricongiungere i predetti periodi assicurativi derivanti dalla navigazione estera con il servizio attualmente prestato presso l'amministrazione statale di appartenenza;
- 3) condannare le parti resistenti al pagamento in solido tra loro alla refusione delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori per dichiarato anticipo.

A tal fine premette:

- di essere attualmente dipendente nel ruolo civile del Ministero della Difesa, e di avere, con domanda datata XX, chiesto all'Inps di ricongiungere i periodi assicurativi posseduti in altre forme di previdenza obbligatorie con quelli relativi al servizio attualmente viene prestato;
- che alla fine del procedimento istruttorio il Ministero della Difesa Comando Marittimo Sud di Taranto, con decreto di ricongiunzione prot. n. XX del XX, ha stabilito che in favore di parte istante *"fossero ricongiunti ai fini del diritto e della misura di una unica pensione anni 0, mesi 4, giorni 25 di iscrizione presso Inps"*;
- che a suo avviso tale decreto non è corretto poiché non ha ricongiunto anche i periodi assicurativi relativi al lavoro prestato dal ricorrente a bordo di navi con bandiera estera, segnatamente il periodo dal XX al XX e dal XX al XX sulla nave appartenente

all'armatore Santa Chiara Spa; il periodo dal XX al XX e dal XX al XX sulla nave appartenente all'armatore Cameli Carlo Comp. Marittima Snc;

- che questi periodi sono stati documentati adeguatamente attraverso l'estratto del libretto di navigazione attestanti la registrazione da parte del Compartimento marittimo di appartenenza, il quale ne dava contezza solo dopo aver ricevuto dall'allora Ente Nazionale della Previdenza Marinara l'avvenuto materiale versamento dei contributi sociali;

- che ulteriore prova della presenza dei periodi da ricongiungere è data dall'estratto di matricola della Marina Mercantile Italiana depositata in atti.

Lamenta pertanto il mancato ricongiungimento di ulteriori 1 anno 1 mese e 25 giorni sia da parte dell'Inps che del Ministero della Difesa, pur avendo essi traccia e prova documentale del versamento dei contributi e della valorizzazione degli stessi nei propri archivi.

Rappresenta infine di non aver ricevuto alcun riscontro a seguito dell'atto di diffida inoltrato agli enti resistenti in data 27/03/2024.

2. Si è costituita la Marina Militare (Comando Marittimo Sud di Taranto) eccependo di avere avviato sin dal XX e fino al XX, mirate richieste alle sedi I.N.P.S. di Taranto, Palermo, Genova e Napoli al fine di addivenire ad una ricostruzione completa della contribuzione accreditata in favore dell'interessato. E che dall'analisi della documentazione ricevuta, non risultano riportati i periodi dal XX - XX e XX - XX desunti dal Foglio Matricolare della Marina Mercantile ed il periodo XX - XX desunto dall'estratto conto contributivo dell'INPS datato XX prodotto dall'interessato.

Ritiene il deducente di aver posto in essere tutte le azioni necessarie per poter avere un

quadro completo della posizione contributiva del Sig. Formicola, mai riconosciuta con un formale decreto di ricongiunzione ma solo notificata all'interessato con fg. n. XX del XX indicante un periodo da ricongiungere pari a 4 mesi e 25 giorni, nota cui seguiva la dichiarazione di accettazione da parte del predetto; di essere, quindi, nell'impossibilità di redigere detto provvedimento non avendo acquisito i mod. TRC 01/bis completi di tutti i contributi, ancorché più e più volte richiesti all'INPS.

3. L'Istituto previdenziale ha invece eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo l'estromissione dal giudizio, posto che competente a provvedere sull'avversa domanda sarebbe esclusivamente l'Amministrazione di appartenenza che, allo stato, non ha ricongiunto l'ulteriore periodo per cui è causa ed essendo la domanda di ricongiunzione stata presentata il XX da un dipendente ancora in servizio; in mancanza, il rigetto del ricorso nei confronti dell'INPS, in quanto infondato poiché questi ha comunicato quanto di sua competenza al Ministero della Difesa in relazione ai periodi oggetto di ricongiunzione, come da documentazione allegata a comprova del fatto che le sedi dell'Istituto di Palermo e Genova hanno provveduto al Comando in Capo del Dipartimento M.M. di Taranto, i contributi relativi alla gestione AGO.

4. Nell'odierna udienza le parti presenti (l'avv.ta Emilia Mastrogiacomo per la parte ricorrente; l'avv.ta Ilaria De Leonardis per l'I.N.P.S.; il Funz. Amm.vo dott. Domenico Imperatrice per la Marina Militare - Comando Marittimo Sud-Taranto) hanno concluso come da verbale.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione, come da motivazioni e dispositivo – di seguito trascritto – di cui è stata data lettura in udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, si deve affermare la legittimazione passiva dell'Inps, sia perché è competente a gestire la pensione del ricorrente, dipendente pubblico (in altre parole, quale ente di destinazione del rapporto), sia perché è competente a gestire la posizione previdenziale dei lavoratori marittimi in quanto appartenenti all'Assicurazione Generale Obbligatoria a seguito della soppressione dal 01.09.1984 (ex legge n. 413 del 26.7.84) della Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara, sia infine perché ha competenza al trasferimento dei contributi previdenziali eventualmente mancanti.

2. Nel merito, il ricorso è fondato.

Prima di esaminare il merito della domanda attorea, giova ricordare che i periodi assicurativi maturati dal lavoratore in diversi settori di attività possono essere unificati allo scopo di ottenere un'unica pensione, calcolata sulla base di tutti i contributi versati. In particolare, la legge 7 febbraio 1979, n. 29 ha disciplinato la ricongiunzione dei periodi assicurativi per tutti i dipendenti pubblici che intendano far valere il diritto a un'unica pensione che, attualmente, è erogata dall'I.N.P.S., succeduto all'I.N.P.D.A.P., nella duplice veste di gestore del polo previdenziale privato e pubblico.

La domanda di ricongiunzione può essere proposta sino al momento del pensionamento, ai sensi dell'art. 4, secondo comma della legge n. 29/1979.

La disposizione di cui all'art. 5 della citata legge prevede, poi, che *“per gli effetti di cui agli artt. 1 e 2, la gestione dell'A.G.O. o la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiedono, entro 60 giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od*

utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'art.2, quarto comma, si intende che l'interessato abbia rinunciato alla facoltà di cui agli articoli 1 e 2. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione”.

Tanto premesso, dagli atti di causa, segnatamente:

- dall'estratto conto previdenziale INPS depositato in giudizio dal ricorrente oltre che dalla Marina Militare (da cui risulta il periodo dal XX al XX e dal XX al XX sulla nave appartenente all'armatore Santa Chiara Spa; il periodo dal XX al XX e dal XX al XX sulla nave appartenente all'armatore Cameli Carlo Comp. Marittima Snc);
- dall'estratto di matricola della Marina Mercantile Italiana (da cui risultano anni 1, mesi 9 e giorni 7 di servizio alla data del 17/10/1975);
- dal Foglio provvisorio di navigazione per la gente di mare di prima categoria della Marina Mercantile Italiana (da cui risulta il periodo dal XX al XX per mesi 21 e giorni 7);
- dalla Dichiarazione della Compagnia Marittima Cameli del XX (da cui si evince l'imbarco dal XX al XX);

emerge (e di tanto è consapevole la stessa Amministrazione della Difesa, mentre l'Inps nulla ha eccepito sul punto) che il ricorrente abbia prestato servizio all'estero nei seguenti periodi in cui è stato imbarcato su navi battenti bandiera straniera:

- dal XX al XX e dal XX al XX sulla nave appartenente all'armatore Santa Chiara spa;
- dal XX al XX e dal XX al XX sulla nave appartenente all'armatore Cameli Carlo Comp. Marittima snc.

Trattasi in tali casi di prova scritta che conferisce certezza all'effettivo l'esistenza del rapporto di lavoro prestato dal ricorrente per i periodi in essi indicati.

Così come emerge che il ricorrente abbia presentato in data 1° marzo 1988 domanda di ricongiunzione alla propria Amministrazione, la quale ha poi tempestivamente avviato l'iter previsto dal sopra richiamato art. 5 della citata legge n. 29/1979; ed ha, per quanto possibile, ricostruito i periodi contributivi maturati dall'assicurato in forme previdenziali diverse, emettendo una nota-provvedimento indicante i periodi da ricongiungere n. XX del XX, ben consapevole della parzialità della riconosciuta ricostruzione.

Di conseguenza, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione presso l'INPS, di ulteriori 1 anno, 1 mese e 25 giorni presso diversa forma obbligatoria di previdenza, con conseguente obbligo per il Ministero della Difesa e l'INPS, ognuno per la propria competenza, di ricongiungere i predetti periodi assicurativi previo eventuale versamento da parte dell'Inps dei contributi di propria pertinenza, eventualmente aggiornati di interessi (ex art. 5 legge n. 29/1979) e fatti salvi eventuali oneri aggiuntivi a carico dell'assicurato derivanti dalla rideterminazione della base contributiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo

esclusivamente a carico dell'Inps, non avendo l'Amministrazione militare dato causa con il proprio comportamento alla vertenza *de qua*, mentre non risulta adempiuto da parte dell'INPS l'onere di ricongiunzione contrariamente a quanto sostenuto in giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla ricongiunzione ex L. n. 29 del 1979, da parte del Ministero della Difesa, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione presso l'INPS, di ulteriori anni 1, mesi 1 e giorni 25 maturati presso diversa forma obbligatoria di previdenza;

- condanna l'INPS alla liquidazione delle spese processuali in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratosi anticipatori, che si fissano nell'importo di 1.000,00 euro oltre spese nella misura del 15% ed IVA se dovuta e cpa.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bari, a seguito della pubblica udienza del 28 novembre 2024.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 23/12/2024

L' Assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma